



COMUNE DI SCALENGHE

Provincia di Torino

Via Umberto I, 1 – C.A.P. 10060 – Tel. (011) 9861721

Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017

<http://www.comune.scalenghe.to.it>

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

(approvato con D.C.C. n. 10 DEL 26/02/2002

- Modificato con D.G.C. n. 122 del 09/11/2002

- con D.G.C. n. 118 del 17/11/2011

- con D.C.C. n. 60 del 23/12/2011)

S O M M A R I O

Articolo	EPIGRAFE
	Capo I Prestazioni sociali agevolate
1	Oggetto del regolamento.
2	Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.
3	Valutazione del patrimonio - Franchigia.
4	Definizione del nucleo familiare.
5	Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate.
6	Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente.
7	Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente.
	Capo II Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione
8	Fondo di sostegno agli inquilini.
	Capo III Norme finali
9	Norme attuative.
10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
11	Casi non previsti dal presente regolamento.
12	Rinvio dinamico.

**CAPO I
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**Art. 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento integra:

a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con D.C. n. 52 del 16/10/1991, successivamente modificato con D.C. n. 31 del 16/6/1993;

b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.

3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

**Art. 2
Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare**

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

**Art. 3
Valutazione del patrimonio – Franchigia**

1. Il valore del patrimonio viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 1, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71.

**Art. 4
Definizione del nucleo familiare**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, viene assunta, come unità di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, una composizione del nucleo familiare, così come definita dal seguente prospetto:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
<p>Trasporto scolastico</p> <p>Refezione scolastica</p>	<p>Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 DPR 223/1989, così come modificato e integrato dall'art. 1-bis del D.P.C.M 7/5/1999 N. 221 e s.m.i.</p>

Art. 5

Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento ad ogni singolo servizio o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA (importi in Euro)
<p>TRASPORTO SCOLASTICO</p> <p>REFEZIONE SCOLASTICA</p>	I.S.E.E. compresa tra € 0,00 e € 5.000,00: ESENZIONE 60%
	I.S.E.E. compresa tra € 5.000,01 e € 9.000,00: ESENZIONE 30%
	I.S.E.E. compresa tra € 9.000,01 e € 14.000,00: ESENZIONE 15%

2. Per il servizio di trasporto scolastico sono previste riduzioni/esenziioni per le famiglie con un numero di figli ≥ 2 , le cui percentuali, valutate sulla base dell'andamento del servizio, sono definite nelle delibere annuali.

3. I limiti di cui al precedente comma 1, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

Art. 6

Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta sul modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155), da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale.

2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune.

Art. 7

Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente

- L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e al D.P.C.M. 18 maggio 2001, in quanto applicabili.
- Con riferimento al servizio di refezione scolastica, l'erogazione della prestazione sociale agevolata si applica esclusivamente nei confronti degli alunni residenti frequentanti le scuole site nel territorio comunale.
- Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.
- Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni ISEE il Comune può avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'amministrazione comunale

5. La Giunta e i Responsabili di Servizio, ciascuno per la propria competenza, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti anche di consulenza con soggetti esterni (per esempio: CAAF, Ordini professionali, Associazioni, ecc.)

CAPO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Art. 8

Fondo di sostegno agli inquilini

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1999.

2. Il bando di cui al comma precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 9

Norme attuative

1. Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalla regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) l'art. 59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- d) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
- e) il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- f) il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305;
- g) il D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155).

Art. 12

Controlli

1. La Giunta adotta linee-guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni ISEE.
2. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operative con la guardia di finanza per l'effettuazione dei controlli
3. I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente responsabile del settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Art. 13

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.